

ACCORDO QUADRO

tra

**La DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE –
MINISTERO DELLA CULTURA**

e

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

La Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura, con sede in Roma Via di San Michele, 22 C.F. 96455440584 rappresentata dalla Dott.ssa Marica Mercalli, Direttore Generale, di seguito denominata “DG-SPC”

e

l'Università degli Studi Roma Tre, con sede a Roma in via Ostiense 159, C.F. 04400441004 rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Pasquale Basilicata, di seguito denominata “UNIVERSITÀ”.

La DG-SPC e l'UNIVERSITÀ sono di seguito congiuntamente definiti per brevità anche “Parti” o ciascuna singolarmente “Parte”;

VISTO

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il quale prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

PREMESSO

- che il protocollo d'intesa siglato dal Ministro Dario Franceschini per il MiBACT (oggi denominato Ministero della Cultura – MIC) e dal Ministro Gaetano Manfredi per il MUR, in data 17/12/2020, consolida e amplia la collaborazione tra le due istituzioni al fine di “cooperare per il potenziamento e l'integrazione della ricerca, dei percorsi formativi nelle Università e dell'aggiornamento continuo del personale del suddetto Ministero e degli enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, dell'esercizio delle funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale”;

- che le Parti sono mosse dal comune intento di promuovere la conoscenza dei più aggiornati sistemi di sicurezza del Patrimonio culturale e delle più idonee procedure da adottare in fase di emergenza e di favorirne la diffusione come fonte di sviluppo culturale e sociale, ciascuno nei rispettivi ambiti di competenza;
- che le Parti possono avvalersi di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, attivi nell'ambito della formazione e della ricerca nei settori del patrimonio e delle attività culturali;
- che la DG- SPC e l'UNIVERSITÀ intendono sostenere iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività di comune interesse, senza oneri di spesa per le Parti, e concertare forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica e organizzativo-gestionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo Quadro (di seguito anche "Accordo").

Art. 2 Oggetto

Il presente Accordo Quadro intende promuovere la collaborazione tra la DG-SPC e l'UNIVERSITÀ (in riferimento ai suoi diversi Dipartimenti), con particolare riferimento a *stage* formativi nel campo della sicurezza del patrimonio culturale in fase preventiva e in fase di emergenza, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, nei seguenti ambiti:

- ricerca scientifica;
- formazione e didattica;
- *stage* e tirocini;
- progettazione e realizzazione di eventi istituzionali negli ambiti della formazione, della ricerca, della divulgazione e diffusione delle conoscenze relative al patrimonio e alle attività culturali;
- partecipazione congiunta a iniziative propositive, progettuali e concorsuali promosse da soggetti pubblici ed enti privati, in ambito formativo e di ricerca scientifica;

- progettazione congiunta per l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali e internazionali.

Allo scopo di stabilire concordemente le modalità di svolgimento delle specifiche iniziative che verranno poste in essere nell'ambito del presente Accordo, le Parti concordano di stipulare specifici accordi operativi, con i quali di volta in volta saranno definiti di comune intesa:

- gli obiettivi prefissati;
- l'articolazione operativa delle attività;
- le modalità e i tempi di svolgimento delle attività medesime;
- gli impegni reciproci.

Tali accordi saranno redatti in ottemperanza alle norme vigenti e in ogni caso richiameranno il presente Accordo Quadro.

Per la definizione di tali accordi operativi saranno individuati per iscritto da ciascuna delle Parti i rispettivi referenti.

Per l'Università i singoli accordi operativi potranno essere stipulati dalle strutture dipartimentali interessate, dotate di autonomia negoziale e rappresentate dai rispettivi Direttori.

Per la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale i singoli accordi operativi saranno stipulati dal Direttore.

Art. 3 Oneri finanziari

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Le Parti convengono che, di norma, ciascuna di esse sosterrà le rispettive spese per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista nel presente Accordo.

Nel caso di finanziamenti esterni, le Parti potranno concordare una ripartizione delle quote spettanti a ciascuna.

Art. 4 Referenti

Ciascuna delle Parti indica i referenti dell'Accordo Quadro. Ai Referenti compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative dell'Accordo Quadro e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività negoziali convenute.

Il Referente per l'UNIVERSITÀ è il Dott. Alberto Apruzzese – alberto.apruzzese@uniroma3.it

Il Referente per la DG-SPC è l'Ing. Caterina Rubino – caterina.rubino@beniculturali.it

Art. 5 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni ivi contenute sarà eseguita per iscritto e inviata a mezzo Posta elettronica certificata agli indirizzi di seguito indicati:

- a. se all'UNIVERSITÀ: affari.generali@uniroma3.it
- b. se alla DG-SPC: dg-spc@beniculturali.it

Articolo 6 Sicurezza e assicurazione

Le parti dichiarano di attenersi alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa e previdenziale del personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo, ivi compresa la copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi che possano essere cagionati dal rispettivo personale nell'ambito delle attività oggetto dell'Accordo.

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa di locali e attrezzature propri che siano impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, fatto salvo il caso in cui gli stessi non siano utilizzati correttamente o per finalità diverse da quelle oggetto dell'Accordo.

Articolo 7 Uso del logo

Le Parti dichiarano, e si danno reciprocamente atto, di utilizzare, nell'ambito delle iniziative e delle attività comuni previste dal presente Accordo e dagli accordi attuativi o comunque ad esso collegati, i rispettivi loghi secondo le normative vigenti e le reciproche previsioni regolamentari.

Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'UNIVERSITÀ e della DG-SPC per fini commerciali e/o pubblicitari.

L'utilizzo straordinario o estraneo all'azione istituzionale dovrà essere regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti.

Art. 8

Riservatezza e Trattamento dei dati

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, anche personali, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, anche successivamente alla data di scadenza del medesimo.

Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (RGDP) e dal D. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 9

Proprietà e uso comune dei risultati di studi e ricerche

Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, i risultati conseguiti nel corso delle attività svolte nell'ambito del presente Accordo Quadro potranno essere divulgati e pubblicati solo a seguito di reciproco e concorde accordo tra le Parti.

Art. 10

Durata

Il presente Accordo Quadro ha la durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula ed è escluso il tacito rinnovo. La scadenza dell'Accordo Quadro non pregiudica la regolare esecuzione delle attività in corso. Il rinnovo, anche per un periodo di diversa durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due Parti e, per avere effetto, deve essere accettato per iscritto dall'altra parte entro 60 (sessanta) giorni dalla data della suddetta richiesta.

Art. 11

Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del d.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 12 Controversie

Tutte le eventuali divergenze di interpretazione od esecuzione del presente Accordo saranno regolate da mutuo consenso.

Per eventuali controversie non sanabili in via amichevole il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva.

Art. 13 Disposizioni finali e Sottoscrizione

Il presente Accordo Quadro può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Il presente atto viene redatto in unico originale e sottoscritto mediante firma digitale; ciascuna delle Parti ne conserverà un esemplare.

Letto, approvato e sottoscritto

*DATA**

*FIRMA***

Per la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale
Il Direttore Generale Dott.ssa Marica Mercalli

Per l'Università degli Studi Roma Tre
Il Direttore Generale, Dott. Pasquale Basilicata

**La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.*

***Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*